
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 10/08/2017

articolo 1	finalità	pag.	3
articolo 2	albo delle associazioni	pag.	3
articolo 3	requisiti per l'iscrizione all'albo comunale	pag.	3
articolo 4	articolazioni dell'albo comunale in sezioni	pag.	4
articolo 5	richiesta di iscrizione	pag.	5
articolo 6	provvedimento d'iscrizione	pag.	5
articolo 7	variazioni interne alle associazioni	pag.	5
articolo 8	cancellazione dall'albo comunale	pag.	6
articolo 9	diritti delle associazioni iscritte all'albo comunale	pag.	6
articolo 10	informativa alla persona	pag.	6
articolo 11	trattamento dei dati personali	pag.	6
articolo 12	pubblicità dell'albo comunale	pag.	7
articolo 13	entrata in vigore e abrogazioni	pag.	7

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

- 1. Il Comune di Trevignano Romano, nel rispetto del vigente Statuto Comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
- 2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

ARTICOLO 2 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

- 1. L'iscrizione all'Albo Comunale comporta il riconoscimento, da parte dell'Ente, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione, dell'Ente o dell'Istituzione e il valore della stessa, ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
- L'albo costituisce, inoltre, un Registro Ufficiale di Associazioni, Enti ed Istituzioni che consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative, di collaborare nell'organizzazione di iniziative pubbliche patrocinate e/o diversamente sostenute.
- 3. Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 4, comma 1.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

- 1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:
- 1) non abbiano finalità di lucro e pertanto nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previste:
 - l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- il riconoscimento dell'associazione nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- 2) svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del suddetto articolo 1;
- 3) siano costituite sul territorio del Comune Trevignano Romano.
 - 2. Possono, altresì, essere iscritti all'Albo comunale i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione locale, attività nell'ambito comunale.
 - 3. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, associazioni dei datori di lavoro, professionali, i sindacati dei lavoratori, gli organismi di rappresentanza di categorie economiche e i circoli privati.
 - 4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

ARTICOLO 4 – ARTICOLAZIONI DELL'ALBO COMUNALE IN SEZIONI

- 1. L'Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni tematiche:
 - CULTURALI, RICREATIVE: valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio archeologico e storico, promozione delle attività artistiche, attività ricreative;
 - Turistiche: gestione, ideazione e promozione del Turismo e delle attività/servizi connessi;
 - SPORTIVE: attività, promozione e animazione sportiva;

- TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela animali;
- sociale e civile socio-assistenziale: sanità, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- FORMATIVE ED EDUCATIVE: politiche per la famiglia, politiche educative e della crescita personale, politiche giovanili.
- 2. Le Associazioni e le organizzazioni di volontariato, all'atto dell'iscrizione devono individuare la/le sezione/i tematica/che in cui essere iscritte, in riferimento alle proprie finalità statutarie ed attività prevalenti.
- 3. La tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo comunale è di competenza del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario che dovrà provvedervi d'ufficio in caso di variazioni interne alle associazioni, e previo atto della Giunta Comunale in caso di iscrizioni o cancellazioni delle associazioni.

ARTICOLO 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE

- La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Settore di competenza compilando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale preposto.
- 2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto (debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate). Le rappresentanze locali di organizzazione e associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare all'istanza copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa con delega alla rappresentanza locale;
 - b) una dichiarazione con la consistenza numerica dell'associazione, il nominativo del Legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo in carica;
 - c) copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante;
 - d) relazione dell'attività e delle iniziative svolte nell'ultimo anno solare;
 - e) copia dell'attribuzione del codice fiscale o partita Iva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

ARTICOLO 6 - PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE

- 1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni o l'eventuale diniego di iscrizione, sono disposte con delibera della Giunta Comunale, previa istruttoria del Settore competente che accerterà il possesso dei requisiti richiesti.
- 2. Il provvedimento di iscrizione è comunicato via e-mail/PEC o raccomandata R/R alle Associazioni richiedenti a cura dell'incaricato della tenuta dell'albo.
- 3. Con il perfezionarsi dell'iscrizione, l'associazione è obbligata a presentare annualmente, entro il 31 gennaio, la relazione delle attività e delle iniziative svolte nell'ultimo anno solare, unitamente al rendiconto della gestione.
- 4. Il provvedimento di diniego, opportunamente motivato, è comunicato per iscritto all'associazione interessata a cura dell'incaricato della tenuta dell'albo. Ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'istruttore incaricato dell'esame della domanda, dovrà comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della stessa, al fine di ricevere osservazioni e documenti utili ad emettere un diverso provvedimento
- 5. È possibile presentare ricorso in opposizione contro l'esclusione dall'Albo comunale alla medesima Giunta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 - VARIAZIONI INTERNE ALLE ASSOCIAZIONI.

1. Qualsiasi modificazione apportata allo Statuto dell'associazione e alla composizione del Consiglio Direttivo, deve essere obbligatoriamente comunicata entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE

- 1. La cancellazione dall'Albo comunale è disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.
- 2. La cancellazione dall'Albo comunale è inoltre disposta con delibera di Giunta Comunale, previa istruttoria del competente Settore, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'Art. 3;

- b) mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 6 comma 3 e art. 7 del presente regolamento.
- 3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione segue le stesse modalità di comunicazione già individuate in caso di iscrizione..
- 4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo comunale trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.
- 5. È facoltà del Comune di Trevignano Romano provvedere a verifiche periodiche e a campione rispetto alle associazioni iscritte all'albo.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE

- 1. Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dallo Statuto, dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.
- 2. L'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per avere propri rappresentanti nei comitati e/o consulte comunali, ove previsti dal regolamento per il funzionamento degli stessi.

ARTICOLO 10 - INFORMATIVA ALLA PERSONA

1. I dati forniti dalle Associazioni saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure connesse al presente Regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune Trevignano Romano. Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Settore preposto.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Trevignano Romano ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa gli interessati che tratterà i dati acquisiti nell'ambito dei procedimenti descritti nel presente regolamento esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi descritte e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

ART. 12 - PUBBLICITÀ DELL'ALBO COMUNALE

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la

pubblicazione all'albo pretorio on-line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1. Vengono inserite di diritto nell'albo tutte le associazioni già riconosciute dal Comune di Trevignano Romano. Qualora la documentazione già acquisita non fosse conforme con quanto disciplinato nel presente regolamento, i competenti settori, su impulso del soggetto deputato alla tenuta dell'albo, provvederanno ad avviare le procedure necessarie alla permanenza o alla cancellazione all'albo delle associazioni in questione.
- 2. Il presente Regolamento è composto da n. 13 articoli ed entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
- 3. Alla data di entrata in vigore è abrogato ogni altro regolamento inerente la stessa materia di oggetto precedentemente approvato.
- 4. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Trevignano Romano ed è scaricabile dal sito istituzionale www.trevignanoromano.gov.it
- 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.
- 6. Ogni controversia sarà deferita alla giurisdizione amministrativa per la quale è esclusivamente il foro competente.